Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00.

Si evidenzia che gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

Sono fatti salvi gli adempimenti che la ditta dovrà attivare per ottenere l'autorizzazione allo scarico, nonché ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.

L'Istruttore Tecnico

(Geom. La Mantia Rosalia)

Bollo

Il Vicario Responsabile del Settore

(Doth G. Schembri)

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96 e ss.mm.ii. per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento

Addi 03.11.2020

IL TITOLARE DEL PERMESSO SOCIETA Agricola Semplice

20 S. Stefano Quisquina P. I. 02954970840

Diritti di Segreteria € 250,00 Reg. N.90 /2020



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Settore Urbanistica

Cod. Fisc. 0047500 082 4

Pratica prot. N. 11225/2018



PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2020 del 03.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza del 21.11.2018 registrata al protocollo comunale n. 11225, presentata dal Signor Chillura Vincenzo nato a S. Stefano Quisquina il 21.05.1995 cod. fisc CHL VCN 95E21 I356X, ed ivi residente in Via Puccini n.12 in qualità di di amministratore della Società Agricola Semplice "Fratelli "Chillura" con sede in Via Puccini n.12 S. Stefano Quisquina (AG) P.I. 02954970840, con la quale viene chiesto il permesso di costruire per la costruzione di un laboratorio per la lavorazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (caseificio) di un ovile e lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato in disuso da adibire a magazzino agricolo identificato in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 55 particella n.515 sub 5 cat. C/2 classe 5 consistenza 71mq ad una elevazione F.T. con copertura a falde inclinate realizzazione su parte della copertura del caseificio di un impianto fotovoltaico di 7,00 kWp, il caseificio e ovile sarà realizzato su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa 55 particella n. 343 di ha 14.53.90 in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "Leone"
- Che per la realizzazione del suddetto progetto, la richiedente, in qualità di imprenditore agricolo ha aderito al BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Sottomisura 6.1 "Aiuti all'Avviamento di imprese per i giovani agricoltori "misura attivata 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, giusto D.D.S n.443/2019 del 14.12.2019;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Fatto presente che per il fabbricato è stato rilasciato licenza edilizia del 29.08.1970;
- Visto l'elaborato relativo al rendimento energetico nell'edilizia redatta ai sensi della legge n. 90 del 2013;
- Visto l'elaborato inerente gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui al D.lgs n. 28/2011:
- Visto l'elaborato tecnico inerente le Norme sulle prevenzione dai rischi di caduta dall'alto di cui al Decreto dell'Assessorato della salute del 05.09.2012 nonché alla Circolare dell'Assessorato della Salute del 23.07.2013, n.1304 Indicazione per l'applicazioni del Decreto dell'Assessorato della Salute del 05.09.2012:
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia);
- Vista la L.R. n° 4/2003;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973 n°21, 27 Dicembre 1978 n°71, 10 Agosto 1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la lettera di affidamento dell'incarico al professionista come previsto dal 1° comma dell'art. 36 della L.R. 1/2019 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal professionista ai sensi

- del 2° comma del suddetto art. 36 della L.R. 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Igiene Pubblica dell'U.O. ASP n. 6 distretto di Lercara Friddi in data 04.06.2020 prot. n.1500;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo Distretto di Lercara Friddi in data 06.03.2020 prot.n. n.1262/SV;
- Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 1126/1926, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il 18.10.2019 prot. n.114910;
- Vista l'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/01(art. 18 L.64/74), in data 24.10.2020, prot. n. 20200048153;
- Vista la L.R. n°17/94:
- Vista la Determinazione sulla valutazione di incidenza Legge Regionale 08.05.2007, n. 13, art. 1 comma 1, rilasciata dal Responsabile del Settore in data 03.11.2020 alle condizioni di cui al parere allegato
- Visto l'art. 56, avente per oggetto Imprenditori agricoli, della L.R. 4/2003;
- Vista la circolare n. 047470 del 24.05.2006 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste avente per oggetto: Indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nella Regione Sicilia
- Visto l'art. 19 della L.R. n° 5 del 05.04.2011;
- Vista la L.R. n. 16 del 10 Agosto 2016;
- Visto il parere favorevole all'istruttoria della pratica dal Responsabile del Servizio;
- Preso atto che il richiedente ha il necessario titolo per richiedere il permesso di costruire, come risulta dal contratto di Comodato di affitto Fondi Rustici registrato all'Ufficio delle Entrate di Agrigento in data 17.09.2019, al n.002210 serie 3T.

RILASCIA

Al Signor Chillura Vincenzo nato a S. Stefano Quisquina il 21.05.1995 cod. fisc CHL VCN 95E21 I356X, ed ivi residente in Via Puccini n.12 in qualità di amministratore della Società Agricola Semplice "Fratelli Chillura" con sede in Via Puccini n.12 S. Stefano Quisquina (AG) 02954970840,

PERMESSO DI COSTRUIRE

Per la costruzione di un laboratorio per la lavorazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (caseificio) di un ovile e lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato in disuso da adibire a magazzino agricolo identificato in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 55 particella n.515 sub 5 cat. C/2 classe 5 consistenza 71 mq ad una elevazione F.T. con copertura a falde inclinate e realizzazione su parte della copertura del caseificio di un impianto fotovoltaico di 7,00 kWp, il caseificio e ovile sarà realizzato su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa 55 particella n. 343 di ha 14.53.90 in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "Leone" secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 1 – Caratteristiche del permesso di costruire –

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'art. 17 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 16/20016, 3° comma, lettera a), il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito giusta documentazione/dichiarazione prodotta dalla richiedente.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
- il nome e cognome del titolare del permesso di costruire o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori; il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori:
- la data e il numero della presente permesso di costruire;
- destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela della acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni **uno** dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopracitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.